

Equo compenso, sanzioni tenui nei nuovi codici deontologici

L'aggiornamento. Commercialisti, legali, ingegneri, geometri e periti hanno già rivisto le regole per gli iscritti che accettano importi bassi. In arrivo le disposizioni per consulenti del lavoro e architetti

**Valentina Maglione
Valeria Uva**

A un anno dalla legge sull'equo compenso, si allunga la lista degli Ordini che hanno aggiornato i Codici deontologici per inserire le regole sui rapporti con Pa e clienti "forti". E, come era prevedibile, le sanzioni per chi viola le nuove disposizioni, accettando un compenso inferiore al dovuto, sono tenui: del resto, il professionista è il soggetto debole in questi rapporti di lavoro.

Il quadro normativo

La legge sull'equo compenso (49/2023, in vigore dal 20 maggio 2023) si applica ai rapporti dei professionisti con Pa, banche, assicurazioni e grandi imprese. Stabilisce che siano nulle le clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata (con riferimento ai parametri della categoria). E prevede che i Consigli nazionali adeguino i Codici deontologici inserendo sanzioni per i professionisti che violano l'obbligo di accordarsi per un compenso equo. Va sanzionato anche il professionista che non avvisa il cliente della necessità di rispettare nel contratto l'equo compenso, se a predisporlo è il professionista stesso.

L'aggiornamento

I primi a modificare il Codice deontologico sono stati gli ingegneri, un mese dopo l'arrivo della legge. Di fatto inserendo nel testo le norme della legge 49 e il rinvio ai parametri per stabilire l'equità del compenso. E stanno già arrivando le prime segnalazioni di violazione di queste regole ai Consigli di disciplina. Disposizioni analoghe sono state previste nei Codici di periti industriali e geometri (aggiornati, rispettivamente, a settembre e ottobre scorso). Per le sanzioni, i Codici rinviano alle regole generali, applicabili, caso per caso, dai Consigli di disciplina: si va dalla censura all'ammonizione, fino alla sospensione e radiazione dall'Albo per i casi davvero gravi.

Più articolato il ragionamento dei commercialisti nel nuovo Codice in vigore dal 1° aprile (che rivede anche le norme su uso dei social e pubblicità, tra le altre). Per valutare l'equità del compenso gli iscritti devono tenere conto dei parametri ma anche dell'importanza e della difficoltà dell'incarico, del tempo necessario e «del pregio dell'opera prestata».

Codice aggiornato anche per gli psicologi da dicembre ma solo per inserire un consenso informato "raffor-

zato", ora che la professione rientra tra quelle sanitarie; sui compensi il Consiglio ha ritenuto sufficienti le norme già previste.

Le sanzioni

A definire le sanzioni applicabili, spostando la linea della tenuità, è il Consiglio nazionale forense che il 23 febbraio ha approvato la nuova norma del Codice deontologico ora in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore dopo 60 giorni). Per gli avvocati sono previste sanzioni diverse per i due illeciti indicati dalla legge 49: la censura per chi concorda o preventiva un compenso nonequo; e l'avvertimento (la sanzione minima) per il legale che predisponde il contratto e non avverte (per iscritto) il cliente che il compenso deve essere equo, pena la nullità. Sanzioni leggere, quindi, che tengono conto, spiega la relazione di accompagnamento alla norma, del fatto che «il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente "forte", e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni». La scelta di prevederli comunque è stata fatta per conferire «effettiva precettività» alle norme. Peraltro, si suggerisce, il rilievo disciplinare può essere usato dal legale nelle trattative, «per sottrarsi alle pressioni più spinte».

Sulla stessa scia il Consiglio dei commercialisti: la proposta di sanzioni per entrambe le violazioni all'equo compenso (che è in approvazione questa settimana) prevede la sanzione più lieve, la censura.

Le regole in arrivo

Sempre questa settimana dovrebbe essere aggiornato il Codice dei consulenti del lavoro, con l'inserimento sia dell'obbligo di pattuire un compenso equo, sia di informare il cliente sulla nullità delle clausole "al ribasso" se predisposte dal solo professionista.

È ancora in discussione, anche nel confronto con gli Ordini provinciali, il Codice degli architetti (previsto per l'estate). Per le sanzioni la bozza rinvia al procedimento del Consiglio di disciplina. La modifica sarà anche l'occasione per rivedere, tra gli altri, i temi dei rapporti con i collaboratori, dell'incompatibilità e dei principi della sostenibilità. In gestazione anche le modifiche al Codice dei notai, oggetto anch'esso di un restyling più ampio.

Infine la scorsa settimana si è insediato alla Giustizia l'Osservatorio sull'equo compenso, che raccoglierà le proposte di modifica e le segnalazioni di violazioni della legge.



La legge. La normativa sull'equo compenso in vigore da un anno prevede compensi equi (in base ai parametri validi per ogni categoria) nei rapporti dei professionisti con Pa, banche, assicurazioni e grandi imprese

IL RICHIAMO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Consulenti del lavoro, stop promozioni

Dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro arriva un monito sulla pubblicità e sull'attività degli iscritti sui social. Con una nota diramata il 28 marzo, i vertici hanno richiamato l'attenzione degli iscritti sul divieto di promuovere prodotti commerciali, presente nel codice deontologico. In particolare l'articolo 35, comma 5 vieta al consulente di associare «anche indirettamente la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi». La nota chiarisce che il consulente del lavoro non può, di conseguenza, pubblicizzare «beni e servizi commerciali,

inerenti alla professione, di enti e/o società terze, non inquadrabili, all'interno delle istituzioni ordinistiche» ricavando vantaggi di qualsiasi tipo per l'attività promozionale. L'obiettivo è quello di mettere un freno alla promozione, anche sui social, di servizi e prodotti commerciali collaterali (ad esempio software di gestione risorse umane, servizi di welfare). Il Codice deontologico ammette solo la promozione di attività scientifiche o letterarie a firma del professionista stesso.

—V.Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In area economico-giuridica previste solo censure e ammonizioni per chi non rispetta le disposizioni sulle parcelle adeguate